



Fiemme Servizi

**PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
2014 - 2016**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2014.

PREMESSA

Il presente documento costituisce il Piano di prevenzione della corruzione adottato dalla Fiemme Servizi Spa, in attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito L. 190/2012) avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Fiemme Servizi Spa riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione, quali essenziali al perseguimento della mission aziendale e delle funzioni istituzionali.

Fiemme Servizi Spa attua e sviluppa un sistema di prevenzione e monitoraggio dei comportamenti e degli illeciti fondato sull'adozione del "Modello di organizzazione gestione e controllo" e del "Codice etico e di comportamento" ex D. Lgs. 231/2001, integrati ai sensi della L. 190/2012.

Il Piano Nazionale Anticorruzione sancisce che, per la parte relativa alla prevenzione della corruzione, *" Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L.190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati dalla L. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente (società strumentali/società di interesse generali). **Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. 190 del 2012 e denominati Piani di Prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito.**"*

Come previsto dalla Piano Nazionale Anticorruzione P.N.A., gli Enti Privati in Controllo Pubblico sono tenuti a:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16 della L. n.190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- previsione dell'adozione di un codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nel prosieguo, il P.N.A. prescrive che le Società interessate sono conseguentemente tenute a svolgere *“con risorse interne... il proprio processo di gestione del rischio, al fine di individuare, nell'ambito dei predetti modelli le idonee misure di prevenzione. Tale parte dei modelli costituirà il “Piano di Prevenzione della corruzione”. Il Piano sarà redatto conformemente alle indicazioni operative del Piano Nazionale Anticorruzione approvato l'11/09/2013 dall'Autorità nazionale anticorruzione è [...]”*.

Inoltre le Società [...] dovranno nominare un Responsabile per l'Attuazione dei piani di prevenzione della corruzione individuabile anche nell'Organismo di Vigilanza. Le società avranno pertanto cura di inviare detti piani e di comunicare la nomina del Responsabile per l'Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione.”

Il responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è scelto, dal Consiglio di Amministrazione, tra i dirigenti della Fiemme Servizi Spa.

Il Direttore dott. Andrea Ventura è stato nominato **Responsabile della prevenzione della corruzione** dal Consiglio di Amministrazione¹ ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012.

Compiti inerenti l'esercizio della funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione:

- elaborare la proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione – e/o delle variazioni necessarie al piano precedente – entro il 31 dicembre di ogni anno, da adottarsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Piano viene trasmesso, al Responsabile della

¹ Consiglio di Amministrazione di data 23 dicembre 2014

prevenzione della corruzione dei Comuni soci della società che provvederà alla pubblicazione sui siti istituzionali dell'ente;

- individuare e definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- verificare con i Responsabili dei Servizi aziendali, ove se ne ravvisi la necessità, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione. La rotazione non si applica per le figure infungibili;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi (art. 1 L. 190/2012 e art. 15 D. Lgs. 39/2013);
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta e assicurarne la pubblicazione;
- elaborare proposte di azioni correttive per l'eliminazione delle criticità emerse nel monitoraggio dei processi aziendali, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione.

In caso di commissione, all'interno di Fiemme Servizi Spa, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Società, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano per la prevenzione della corruzione;
- di aver verificato, in accordo con i Responsabili dei Servizi aziendali, la rotazione degli incarichi degli uffici esposti al rischio di corruzione;
- di aver individuato il personale da formare sui temi dell'etica e della legalità;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

La sanzione disciplinare a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.

Referenti del responsabile della prevenzione

Il legislatore ha inteso concentrare in un unico soggetto, il Responsabile della prevenzione della corruzione, le iniziative e le responsabilità del sistema di prevenzione della corruzione, tuttavia questo intento deve confrontarsi con l'oggettiva complessità organizzativa nella quale si trova ad operare.

A tale riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 2013 ha riconosciuto al Responsabile la facoltà di individuare dei Referenti che collaborino all'assolvimento degli obblighi imposti dalla legge e declinati nel Piano di prevenzione della corruzione.

I Referenti sono soggetti proattivi che devono fungere da punti di riferimento per la collazione e il monitoraggio delle attività anticorruzione. Uno degli impegni primari loro assegnati si rinviene nell'assolvimento dei compiti di comunicazione/informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, sia ai fini dell'aggiornamento del Piano sia della tempestiva segnalazione in merito a rischi incombenti.

La complessità organizzativa della Società rende indispensabile individuare dei Referenti del Responsabile, che si ritiene opportuno identificare nei seguenti soggetti:

- Responsabile Amministrativo
- Capi Servizio.

Individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione

Le attività a maggior rischio di corruzione sono individuate dando prioritaria rilevanza alle ipotesi previste dal comma 16 dell'art. 1 della L. 190/2012 ed in particolare le seguenti:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e alla L.P. 10 settembre 1993 n. 26;
- b) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

All'interno di tali due aree, i possibili rischi connessi a ciascun processo selezionato sono stati individuati sulla base dei criteri del *risk management* espressamente richiamati dal Piano Nazionale Anticorruzione.

In tale ottica, ciascun processo è stato caratterizzato sulla base di un **indice di rischio** in grado di misurare il suo specifico grado di criticità, singolarmente ed in comparazione con gli altri processi.

Il modello adottato per la pesatura dei rischi individuati è sostanzialmente conforme a quello suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione e si basa su due variabili:

- ♦ **probabilità dell'accadimento**: stima della probabilità che il rischio si manifesti in un determinato processo;
- ♦ **impatto dell'accadimento**: stima dell'entità del danno, materiale e/o di immagine, connesso al concretizzarsi del rischio.

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro le due variabili, per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa. Pertanto, più l'indice di rischio è alto, più il relativo processo è critico dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non in linea con i principi di integrità e trasparenza.

In esito all'analisi del rischio proprio di ciascun processo, vengono individuate delle fasce di gravità del rischio (alto – medio – basso).

Indice di rischio	Livello di gravità del rischio
1 - 8	basso
9 - 16	medio
17 - 25	alto

Per i processi caratterizzati da un livello di rischio medio/alto viene definito un piano di azioni volte a mitigare/eliminare il rischio.

Possono essere consigliate delle azioni di miglioramento anche nel caso di rischi valutati come bassi, in funzione di un miglioramento complessivo dell'intero sistema.

Conflitto di interessi

L'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella Legge n. 241/1990, rubricato *“Conflitto di interessi”*, ai sensi del quale: *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

Tutti i dipendenti devono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o dallo svolgere attività inerenti le proprie mansioni qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi propri, del coniuge o di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od organizzazioni di cui siano tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.

La situazione di conflitto di interesse deve essere comunicata al proprio Capo Servizio, il quale deve valutare la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono ugualmente l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente.

Qualora il conflitto riguardi il Direttore o un Capo Servizio, le iniziative da assumere saranno valutate dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nell'anno in corso, mediante Ordine di Servizio, verrà data adeguata conoscenza a tutto il personale dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e delle conseguenze scaturenti dalla violazione di tale obbligo.

Tale obbligo di astensione sarà altresì oggetto delle iniziative formative contemplate nel Piano.

Trasparenza

La trasparenza, come strutturata nella legge n. 190/2012, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per una migliore efficienza dell'azione amministrativa ed, in questo senso, costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e si realizza attraverso la pubblicazione, in formato aperto, di atti, dati ed informazioni sui siti web.

Il decreto legislativo n. 33/2013, di attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, attua il riordino della disciplina in tema di pubblicità e trasparenza come disposto dalla medesima legge; il citato decreto legislativo, da un lato, rappresenta un'opera di "codificazione" degli obblighi di pubblicazione che gravano sulle pubbliche amministrazioni e, dall'altro lato, individua una serie di misure volte a dare a questi obblighi una sicura effettività.

Tra le principali innovazioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013, oltre alla definizione del principio di trasparenza come accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione pubblica, occorre ricordare l'introduzione del nuovo istituto dell'"Accesso civico" per cui chiunque può richiedere la messa a disposizione così come la pubblicazione di tutte le informazioni e dei dati di cui è stata omessa la pubblicazione. Con lo stesso decreto si prevede, inoltre, l'obbligo di un'apposita sezione del sito web denominata "Amministrazione trasparente", si individuano le informazioni ed i dati che devono essere pubblicati e si definisce lo schema organizzativo delle informazioni.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web aziendale sono pubblicati i seguenti dati:

- Bilanci
- Organizzazione aziendale
- Concorsi e selezioni per l'assunzione del personale
- Gare e appalti

La Legge Provinciale 31 maggio 2012 n. 10 recante: *"Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti: adeguamento all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190*

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)", dispone all'art. 4 bis:

"1. Alle finalità di trasparenza dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) provvede la Provincia mediante l'osservatorio contratti pubblici e prezzario provinciale. La Provincia cura gli adempimenti ivi previsti, compresa la pubblicazione e le comunicazioni all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, anche per conto:

- a) degli enti strumentali previsti dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006;*
- b) dei comuni e delle comunità;*
- c) delle aziende pubbliche di servizi alla persona;*
- d) degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici;*
- e) delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici.*

2. Per i fini del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'osservatorio raccoglie e pubblica tutte le informazioni richieste dalla normativa statale; fino al 31 dicembre 2013 sono oggetto di pubblicazione i soli dati desumibili dalla banca dati dell'osservatorio.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione di quest'articolo".

Come disposto dall'art. 4 bis della legge provinciale n. 10/2012 ed in attuazione delle indicazioni fornite dalla Provincia Autonoma di Trento, Fiemme Servizi Spa, ai fini della trasmissione all'A.V.C.P. e della pubblicazione on line dei dati relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, provvede a caricare le informazioni richieste, attraverso l'applicativo SICOPAT, nel database dell'Osservatorio e prezzario dei lavori pubblici della Provincia.

Monitoraggio e aggiornamento del piano

Monitoraggio

Il monitoraggio sull'attuazione delle azioni indicate nel presente Piano avviene, con cadenza annuale, con le modalità di seguito indicate:

- entro il 15 novembre di ogni anno, i Referenti informano il Responsabile per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle azioni di rispettiva competenza;
- entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile per la prevenzione della corruzione redige una relazione di rendiconto sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle misure indicate nel Piano. La relazione - redatta in conformità alle disposizioni dettate dal Piano Nazionale

Anticorruzione - è trasmessa all'organo di indirizzo politico ed è pubblicata sul sito web aziendale.

Il monitoraggio può avvenire anche in corso d'anno, in relazione a eventuali circostanze sopravvenute ritenute rilevanti dal responsabile per la prevenzione della corruzione.

Aggiornamento

L'aggiornamento del presente Piano avviene con cadenza annuale ed ha ad oggetto i contenuti di seguito indicati:

- individuazione dei processi a rischio;
- individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi;
- individuazione, per ciascun processo, delle azioni di prevenzione;
- ogni altro contenuto individuato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

L'aggiornamento può avvenire anche in corso d'anno, qualora reso necessario da eventuali adeguamenti a disposizioni normative, dalla riorganizzazione di processi o funzioni o da altre circostanze ritenute rilevanti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Componenti documentali del Piano di prevenzione della corruzione allegate al presente documento:

All. A Check list contenuto minimo Modello ex D.lgs. 231/2001;

All. B Analisi del rischio attività ex art. 16 comma 1 L. 190/2012;

All. C Codice etico e di comportamento;

All. D Documento di sintesi del Modello ex D.lgs. 231/2001;

All. E Sistema documentale aziendale:

All. F Piano annuale della Formazione